



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco

Via Farini, 62 00185 Roma - Tel. 06.4818614
vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it
www.uilpavvf.com

Roma, 27 settembre 2024
Prot. 147/2024

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del S.P.D.C.
Prefetto Dott. Renato Franceschelli

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Carlo Dall'Oppio

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Lucia Volpe

Al Direttore Centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e
per i beni e le risorse logistiche e strumentali
Ufficio per i servizi informatici
Ing. Stefano Marsella

E p.c.: All' Ufficio III Relazioni Sindacali
Viceprefetto Dott.ssa Renata Castrucci

Oggetto: Applicazione degli artt. 15 e 16 del d.P.R. 07/05/2008 e s.m. e i. - **Richiesta nota esplicativa e modifica applicativo.**

Spettabile Amministrazione,

come a voi noto, con la recente Sentenza n. 2057 del 03/06/2024 (n.R.G. 20/2024) il T.A.R. della Sicilia-Catania, Sezione Terza, accogliendo un ricorso proposto dal nostro studio legale e condannando codesta p.a. al pagamento delle spese processuali, ha statuito l'erroneità dell'operato di codesto Dipartimento laddove, nel corso degli anni, non ha correttamente applicato il quadro normativo di cui all'oggetto, operando con ciò decurtazioni che, nella realtà, non avrebbero potuto essere effettuate.

Nello specifico - diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione laddove ha difeso la decurtazione stipendiale affermando che il proprio operato <<riflette tutte le norme vigenti, comprese quelle specificatamente indicate nel ricorso>> - il T.A.R. ha stabilito che quando tale decurtazione sia effettuata cumulando tutti i periodi di assenza per malattia nei tre anni precedenti senza alcuna distinzione tra malattia dipendente da causa di servizio e malattia generica la p.a. contravviene alle seguenti <<norme vigenti>>:

- art. 68 del d.P.R. n. 3 del 10/01/1957 a tenore del quale "L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (...). Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia (...). Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario";
- specifica distinzione tra "assenza per malattia non dipendente da causa di servizio" e "malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio" espressamente prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. del 7/05/2008 laddove l'art. 15 stabilisce, al comma 1, che "In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco

Via Farini, 62 00185 Roma - Tel. 06.4818614
vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it
www.uilpavvf.com

conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso incorso" e, ai sensi del successivo comma 6, che "Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti".

Il T.A.R., invero, ha sottolineato che ai fini del computo del periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 e della conseguente decurtazione come disciplinata dal comma 6 dell'art. 15 deve tenersi conto delle assenze verificatesi nei tre anni precedenti l'episodio morboso purché aventi lo "stesso titolo", ossia non dipendenti da causa di servizio. Cioché nel computo in parola non possono ricomprendersi anche le assenze che in tale arco temporale si siano verificate a titolo diverso, quali sono quelle da qualificarsi come dovute a malattia dipendente da causa di servizio.

D'altronde – prosegue il T.A.R. - il successivo art. 16 detta una disciplina separata con riguardo a quest'ultime, come già emerge dalla rubrica della norma ("Infortunati sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio"), stabilendo che in caso di malattia dovuta a causa di servizio al dipendente spetti "l'intera retribuzione fissa mensile, nonché gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente" per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro ossia il periodo di diciotto mesi nel triennio come previsto dall'art. 15 comma 1.

Il T.A.R. ha, quindi, concluso osservando che una diversa impostazione esegetica mirata a cumulare, ai fini della decurtazione economica prevista dall'art. 15 in questione, sia le assenze per malattia "generica" che quelle correlate a una malattia "dipendente da causa di servizio" avrebbe come risultato ultimo quello di tradire lo spirito letterale dell'art. 16 che espressamente esclude una decurtazione economica per diciotto mesi, quale che essa sia, ove l'assenza dall'impiego discenda da causa di servizio, con il risultato di frustrare la ratio normativa <<evidentemente improntata sull'esigenza di tutelare appieno il dipendente da un punto di vista economico ove, nell'arco del periodo di comporto, quest'ultimo sia impossibilitato a rendere la propria prestazione lavorativa a causa di un evento morboso contratto per ragioni di servizio>> sotto la lente dell'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 10/01/1957 dal quale è mutuata la disciplina di cui al citato art. 16 d.P.R. del 07/05/2008 e s.m.

Ora, è chiaro che se codesta p.a. ha assunto, come riportato dallo stesso T.A.R., che il proprio operato rifletterebbe il quadro normativo vigente e che per questo <<i decreti di decurtazione stipendiale sono generati automaticamente dalla piattaforma ministeriale SIPEC (Sistema Informativo Personale e Competenze), la quale è stata aggiornata alle sopra riportate disposizioni; (ii) l'impiego di tale applicativo informatico risulti "vincolato", in quanto, una volta inseriti da parte dei preposti i giorni e la tipologia di malattia del dipendente, la decurtazione stipendiale viene applicata dalla piattaforma, evidenziando automaticamente "in rosso" le malattie soggette a decurtazione>> non può oggi non prendere atto di quanto statuito dalla magistratura, dovendosi ad essa adeguare onde evitare il generarsi di ulteriore contenzioso, tanto più, come detto, alla luce di una normativa primaria (art. 68 d.P.R. n. 3/1957) espressione non solo di una condivisibile logica giuslavoristica ma anche degli inamovibili precetti costituzionali di cui agli artt. 1, 3 e 36 della Carta costituzionale che hanno ispirato ed ispirano gli artt. 15 e 16 del d.P.R. 07/05/2008 e s.m.



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco

Via Farini, 62 00185 Roma - Tel. 06.4818614
vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it
www.uilpavvf.com

Con questo si invitano le SS.LL. - per quanto di rispettiva competenza - ad emanare – comunque senza indugio - una circolare esplicativa che – superando le precedenti - dia conto in modo chiaro di quanto sopra esposto, modificando, al contempo, l'applicativo informatico di modo che ai fini della decurtazione stipendiale la piattaforma ministeriale non cumuli la malattia dipendente da causa di servizio con la malattia generica.

Si resta in attesa di un sollecito cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(PINTI)